



REGOLAMENTO AZIENDALE

sul

DIVIETO DI FUMO

INDICE REVISIONE	DATA	REDAZIONE	APPROVAZIONE	OGGETTO
0	2014	SPP	2014	Regolamento aziendale sul divieto di fumo
1	2016	SPP	2106	Regolamento aziendale sul divieto di fumo - aggiornamento
2	2017	AAGG	2017	Regolamento aziendale sul divieto di fumo - aggiornamento
3	2019	SPP	2020	Regolamento aziendale sul divieto di fumo- aggiornamento

Parte I: AMBITO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITÀ

Art.1 – Principi

Come stabilito dalla dall'art. 51 della L. 3/2003, dal DPCM 23/12/2003, dall'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004, dal D.lgs. 81/2008 e dal Decreto Legislativo n.6 del 16 gennaio 2016, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese (di seguito ASST) si impegna, con il presente Regolamento, a far rispettare il divieto di fumo ed a promuovere un livello elevato di protezione della salute umana, con l'obiettivo di:

- a) proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo, in particolare i lavoratori, gli ammalati, i bambini e le donne in stato di gravidanza;
- b) eliminare una possibile fonte di rischio per la sicurezza.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare nell'ASST, in attuazione della L. 584/75 e s.m.i., dell'art. 51 della L. 3/2003, della Circolare n° 3/SAN della Regione Lombardia del 25 gennaio 2005 ad oggetto: "*Indicazioni operative per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo*", dal D.lgs. n.6/2016, delle Circolari e Direttive interpretative e delle successive modifiche e integrazioni e in ottemperanza al D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; disciplina, altresì, il procedimento sanzionatorio in applicazione della L. 689/81.

Art. 3 – Ambito di applicazione del divieto di fumo

1. È vietato fumare

- a) in tutti i locali e spazi chiusi dell'ASST, siano essi di proprietà dell'Azienda o dalla stessa utilizzati a qualsiasi titolo o anche concessi in uso a terzi (es. bar interno, negozi, ecc.)
- b) a bordo degli automezzi dell'ASST;
- c) in tutte le aree definite "*pertinenze esterne di reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri*", nello specifico, in riferimento alle strutture dell'ASST, nelle vicinanze di:
 - pediatria e pronto soccorso pediatrico
 - ostetricia
 - ginecologia
 - neonatologia

2. Nell'ottica di una più ampia garanzia di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i bambini ed i giovani, raccomandata dalla recente normativa in materia (vedi art.1 D.lgs. 6/16), **il presente Regolamento estende il divieto a:**

- a) tutte le altre aree **assimilabili** a "*pertinenze esterne di reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri*", intendendo nello specifico, in riferimento alle strutture dell'ASST, nelle vicinanze di:
 - neuropsichiatria infantile
 - ambulatori pediatrici e vaccinali
 - consultori famigliari
 - corso di laurea in infermieristica
 - presso tutti gli ingressi principali e nelle aree esterne di transito e sosta, in quanto possibili aree frequentate da minori e donne in stato di gravidanza.

3. Ai fini del presente Regolamento con il termine "*pertinenze esterne di...*" si intende lo spazio minimo, fino a 9 metri dal perimetro esterno dell'edificio, in particolare in corrispondenza di

tutte le aperture: porte, finestre (apribili), terrazzini, quale distanza minima di sicurezza per evitare l'esposizione al fumo passivo¹.

4. È inoltre vietato fumare in aree con pericolo di incendio (ad esempio depositi bombole, depositi sostanze infiammabili, centraline elettriche, deposito rifiuti).
5. Il divieto di fumo si applica nei confronti di tutto il personale (dipendente e non) e di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'ASST o utilizzano i mezzi aziendali. Il divieto si intende esteso a tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24.
6. Pur non essendo sanzionabile, in attesa di chiarimenti normativi in merito, si estende il divieto anche all'utilizzo delle "sigarette elettroniche" (e-cigarettes).

Art. 4 – Aree riservate ai fumatori

1. Nelle more della realizzazione complessiva della policy di Azienda libera dal fumo, il presente Regolamento individua, in ciascuno degli Ospedali, una o più aree esterne, riservate ai fumatori, sufficientemente distanti dagli ingressi e dal perimetro della struttura e adeguatamente segnalate. Le aree esterne riservate ai fumatori sono individuate dal Servizio Prevenzione e Protezione, di concerto con la Direzione Aziendale e sentite le Direzioni mediche di presidio e l'U.O. Tecnico Patrimoniale. I fumatori sono invitati ad utilizzare dette aree esterne.
2. Le aree oggetto del presente articolo sono illustrate nelle immagini allegate al presente Regolamento (**all. 11**)
3. Le aree esterne riservate ai fumatori sono dotate di appositi posacenere, nel rispetto della legge 221 del 28 dicembre 2015, che integra il D.lgs 152 del 3 aprile 2016, con l'art. 23bis, comma 3: "È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi".
4. Considerato che nell'ambito delle U.O.C. SPDC, gli utenti, per la loro tipologia e le abitudini correlate alla patologia psichiatrica, hanno la necessità ricorrente ed impellente di fumare e che ciò costituisce, sovente, pratica terapeutica, presso le SPDC dell'Ospedale di Legnano e di Magenta sono state individuate aree dedicate, dove, ai soli degenti, è consentito fumare, nel rispetto, comunque, dei diritti dei pazienti e dei lavoratori, relativamente alla prevenzione dei rischi e alle conseguenze del fumo passivo. Tali aree devono possedere i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e ricambi d'aria, previsti dall'allegato 1 del D.P.C.M. 23/12/2003 e del D.Lgs.81/08.

Art. 5– Cartellonistica e segnaletica

1. In tutte le aree dell'ASST, nelle quali si applica il divieto di cui all'articolo 3, devono essere affissi appositi cartelli (**all. 8 - all. 9**), adeguatamente visibili, riportanti:
 - la scritta **VIETATO FUMARE**;
 - il pittogramma previsto per il divieto di fumare;
 - l'indicazione della legislazione di riferimento (L.584/1975, L.689/81, L.n.3/2003, D.Lgs 6/2016);
 - le sanzioni previste per i trasgressori;
 - l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi dell'art. 7 successivo.

Il codice di riferimento per la richiesta di stampa dei cartelli di divieto è: **L.prev.prot./1** per il cartello all'allegato 8 e **L.prev.prot./2** per il cartello all'allegato 9.

¹ Hwang J, Lee K. Determination of outdoor tobacco smoke exposure by distance from a smoking source. Nicotine Tob Res 2014; 16(4): 478-484

2. I cartelli di divieto devono essere affissi:
 - all'ingresso dei singoli edifici;
 - nei corridoi di tutti i piani di tutti gli edifici;
 - sui pianerottoli di piano delle scale;
 - nei vani montacarichi;
 - all'interno dei veicoli aziendali;
 - ulteriori cartelli sono esposti nei punti in cui la presenza di utenti è particolarmente elevata (Cup, Poliambulatori, Centro Prelievi, etc)
3. Poiché la policy aziendale prevede l'avvio di un processo che porterà l'ASST a diventare Azienda libera dal fumo, nelle principali aree esterne, sono affissi cartelli che invitano i dipendenti e l'utenza a non fumare con la scritta: **"L'Ospedale è un luogo di cura; qui si promuove la salute. Ti chiediamo di non fumare" (all. 10)**. Il codice di riferimento per la richiesta di stampa dei cartelli di invito a non fumare è: **L.prev.prot./3**
4. Nelle principali aree di accesso agli ospedali sono affissi cartelli che invitano a spegnere la sigaretta e riportano la mappa delle aree per fumatori contenute nell'**all. 11** e adeguatamente segnalate.
5. In aree con pericolo di incendio (depositi bombole, depositi sostanze infiammabili, centraline elettriche), sono affissi cartelli di divieto di fumo e uso fiamme libere, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08.

Art. 6 – Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa

1. Sono responsabili dell'applicazione della normativa per i locali e spazi assegnati in via esclusiva alle strutture da loro dirette:
 - I Direttori di Dipartimento e delle U.O.S. Dipartimentali
 - I Direttori delle Unità Operative Complesse
2. In particolare costoro, nelle strutture da loro dirette, devono:
 - dare disposizioni riguardo l'affissione dei cartelli e l'aggiornamento dei nominativi ivi indicati;
 - dare disposizione per la sostituzione dei cartelli deteriorati o mancanti, che può essere effettuata tramite richiesta al centro stampa interno aziendale, utilizzando la procedura in uso per la richiesta via web di "stampati vari" con i codici elencati nell'art.5;
 - vigilare affinché il personale incaricato di far osservare il divieto, ottemperi alle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

Art. 7 – Individuazione dei soggetti responsabili dell'accertamento e contestazione delle infrazioni e loro competenze

1. Sono incaricati della vigilanza sul rispetto del divieto i *Preposti* ex art. 2 D.Lgs. 81/08, individuati come da deliberazione n. 297 del 27/09/2017.
2. La Direzione strategica e/o i soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, possono individuare ed incaricare, oltre ai Preposti, ulteriori soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni. Tali soggetti devono essere incaricati con apposito atto scritto (**all. 2**), firmato per accettazione dall'incaricato e inviato alla U.O. Affari Generali – Ufficio Protocollo, che provvederà ad iscrivere il nominativo dell'incaricato in un apposito Registro (**all. 3**).

3. Agli accertatori compete:

- vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
 - accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al trasgressore;
 - redigere il verbale (**all. 4**) di accertamento/contestazione secondo le modalità previste dal successivo articolo;
4. Ciascun Preposto o incaricato è deputato alla vigilanza nell'ambito dell'area di pertinenza della propria U.O. (compresi depositi e magazzini ubicati all'esterno del reparto) e sulle aree comuni adiacenti alla propria U.O. È comunque facoltà degli incaricati sanzionare in tutte le aree dell'Azienda e in qualunque momento.
5. È facoltà degli incaricati alla vigilanza sul divieto di fumo effettuare sopralluoghi nei locali e nelle aree comuni dell'ASST, per rilevare situazioni che segnalano infrazioni al Regolamento (es. presenza di mozziconi o odore di fumo). Tali sopralluoghi devono essere documentati con la compilazione del rapporto di monitoraggio (**all. 7**), da inviare al SPP.
6. Gli incaricati alla vigilanza, sono pubblici ufficiali, e, in quanto tali, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono legittimati a chiedere le generalità e i documenti di coloro che stanno violando il divieto. Hanno altresì il diritto di accesso, nel rispetto della privacy, anche ai locali chiusi al fine di adempiere ai doveri d'ufficio in merito al controllo sul rispetto del divieto di fumo. La tutela degli incaricati alla vigilanza in caso di aggressioni verbali o fisiche è la stessa vigente nel corso dello svolgimento della normale attività lavorativa, con un rafforzamento rispetto alla qualifica di pubblico ufficiale e comporta quindi specifici reati previsti dal C.P. (art. 341 bis "oltraggio a pubblico ufficiale" e art. 336 "violenza o minaccia a un pubblico ufficiale")
7. Nei locali in gestione a società o a Enti esterni (mensa e cucine, bar, negozi, spazi in uso ad associazioni di volontariato) gli incaricati alla vigilanza sono individuati dal Responsabile della società o dell'Ente al quale è stata affidata la gestione dei locali.

Parte II: DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

Art. 8 – Sanzioni

1. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e in particolare per effetto dell'art. 51, comma 5 della L.3/2003 e s.m.i.:
 - a) i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 (ventisette/50) a Euro 275 (duecentosettantacinque);
 - b) la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
 - c) i Responsabili dell'applicazione della normativa ai sensi dell'art. 6 e 7 del presente Regolamento che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggetti al pagamento di una somma da Euro 220 (duecento venti) a Euro 2.200 (duemiladuecento).
2. L'art. 16 della L. 689/81 e s.m. e i. stabilisce che per il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, della sanzione stessa, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione; pertanto si ritiene più favorevole il pagamento del doppio del minimo previsto

dalla norma. Quindi per la violazione del comma precedente del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni:

- per la violazione di cui alla lettera a): euro 55 (cinquantacinque)
- per la violazione di cui alla lettera b): euro 110 (centodieci)
- per la violazione di cui alla lettera c): euro 440 (quattrocentoquaranta)

3. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà dell'Azienda avviare procedimenti disciplinari previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dal Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente Regolamento.
4. Inoltre, l'inosservanza alle disposizioni aziendali sulla sicurezza sul lavoro sono disciplinate da sanzioni stabilite dal D.lgs. 81/08, eventualmente irrogate dall'organo di vigilanza competente per territorio.

Art. 9 – Accertamento e Contestazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti individuati ai sensi dell'art.7 del presente regolamento, procedono all'accertamento dell'infrazione redigendo il verbale di accertamento e contestazione. (**all. 4**). All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli Ufficiali o gli Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Il verbale di accertamento e contestazione è redatto in duplice copia:
 - la prima da consegnare al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81;
 - la seconda da trasmettere entro due giorni lavorativi all'U.O. Affari generali – Ufficio Protocollo, che provvede alla protocollazione e ai successivi adempimenti (art.11, c.2)
3. Copia del verbale di accertamento e contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo, riportandolo sul verbale; in caso di impossibilità a consegnare il verbale si procederà alla notificazione come descritto in seguito (art.11, c.1). Il verbale deve contenere gli estremi del trasgressore e l'indicazione della violazione compiuta.
4. Contestualmente al verbale, viene consegnata al trasgressore un'informativa (fac-simile **all. 5**) riportante le modalità di pagamento e l'indicazione dell'autorità a cui far pervenire scritti difensivi.

Art. 10 – Pagamento

1. A norma dell'art. 16 della L. 689/81 è ammesso il pagamento di una somma uguale alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, oltre alle spese del procedimento (spese postali), entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.
2. Il pagamento della sanzione può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato alla ATS Città Metropolitana di Milano– Banca Intesa San Paolo; IBAN IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162; causale obbligatoria: "pagamento di sanzione amministrativa MILANO1". In caso di pagamento in modalità telematica nella causale di versamento devono essere indicati quale codice I.U.V. (Identificativo Univoco di Versamento) "pagamento di sanzione amministrativa MILANO1".
3. Il trasgressore dovrà informare dell'avvenuto pagamento l'ATS Città Metropolitana di Milano – all'indirizzo della sede amministrativa dell'ex ASL Milano1 – in via Al Donatore di sangue 50 – 20013 Magenta (MI), presentando o inviando copia della quietanza, al fine di consentire

l'immediata archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico. Trascorsi 60 giorni senza che sia avvenuto il pagamento, ATS procederà nei termini e nei modi di legge all'ingiunzione del pagamento stesso.

4. Il personale incaricato di cui sopra NON può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Art. 11 – Notificazione e le comunicazioni all'autorità competente

1. La violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore. Qualora egli non intenda conciliare, gli estremi della violazione debbono essergli notificati entro 90 giorni dall'accertamento. Per la forma di contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente (L. 689/81).
2. L'U.O. Affari Generali, dopo aver ricevuto la copia del verbale di accertamento cura la notificazione del verbale al trasgressore laddove non sia stato possibile fare la contestazione e provvederà all'inoltro all'ATS Città Metropolitana del Rapporto di avvenuta contestazione (**all. 6**).
3. L'U.O. Affari Generali invia una copia del verbale all'ufficio Risorse Umane, nel caso in cui il trasgressore sia un dipendente.

Art. 12 – Scritti difensivi

1. È facoltà del trasgressore, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale al Direttore Generale dell'ATS Città Metropolitana di Milano – all'indirizzo della sede amministrativa dell'ex ASL Milano1 – in via Al Donatore di sangue 50 – 20013 Magenta (MI).

Allegati:

- All. 1 – Guida per l'accertatore
- All. 2 – Nota conferimento dell'incarico di vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo
- All. 3 – Registro degli accertatori
- All. 4 – Verbale di accertamento
- All. 5 – Informativa per il trasgressore
- All. 6 – Rapporto di avvenuta contestazione di violazione del divieto di fumo – FAC SIMILE
- All. 7 – Rapporto di monitoraggio
- All. 8 – Cartello divieto di fumo aree interne
- All. 9 – Cartello divieto di fumo pertinenze esterne
- All.10 – Cartello dissuasione al fumo aree esterne
- All.11 – Aree riservate ai fumatori